



# COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE DELL'AREA 3

N. 193 DEL 07-04-2016

**Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE" INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI - DETERMINA A CONTRATTARE.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e nell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2015 di cui all'art. 128 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è prevista l'esecuzione dei lavori di "realizzazione nuovo archivio comunale";

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 12.05.2015 esecutiva, il sottoscritto tecnico, in relazione al disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 207/10, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei detti lavori pubblici;

Visto l'art. 11 del D.Lgs. n. 163/06 che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

***“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.***

*1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.*

*2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

*3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.*

*4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.”;*

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

***“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.***

*1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

*a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*

*b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

*c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

*2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;*

Visti gli elaborati del progetto esecutivo redatti dall'Arch. Francesco Parolin incaricato da questa stazione appaltante con determinazione del Responsabile dell'Area 3 n°306 del 20.07.2015, relativi ai suddetti lavori da appaltare ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, approvati da questa stazione appaltante, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif., con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 24.03.2016, i quali saranno posti a base della gara d'appalto da espletare al fine di individuare il soggetto contraente esecutore dei lavori stessi;

Considerato che tutti i tre diversi livelli di progettazione dell'opera pubblica in parola (progetto

preliminare, definitivo ed esecutivo), hanno ottenuto le verifiche e validazioni favorevoli in corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall'art. 112 del D.Lgs. n. 163/06 e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 207/10 (Parte II - Titolo II - Capo II); in particolare, il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, prevedendo un importo per lavori e oneri di sicurezza da porre a base d'appalto inferiore ad un milione di euro, ha ottenuto ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. c), del suddetto Regolamento, la validazione favorevole da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento con atto del 23.03.2016 e che, quindi, si può dar corso alle procedure per l'appalto dei lavori medesimi, avendo altresì il Direttore dei Lavori incaricato, rilasciato l'attestazione prescritta dall'art.106, comma 1, del Regolamento stesso.

Vista, in particolare, l'entità economica degli importi dei lavori da appaltare, indicata nel seguente prospetto (Quadro tecnico-economico del progetto esecutivo):

<b>Somme lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€ 232.994,55</b>
costo del personale	€ 153.520,00
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 386.514,55</b>
sicurezza	€ 17.492,48
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 404.007,03</b>
Accordo bonario art. 240 D.lgs 163/06	€ 12.120,21
iva 22%	€ 88.881,55
Fondo incentivante per la progettazione	€ 3.232,06
spese tecniche iva e CNPAIA compresi	€ 38.140,34
indagini preliminari ex art 95-96 dlgs 163/06	€ 2.135,00
lavori in economia	€ 865,00
Contributo autorità del ANAC 05-03-14	€ 255,00
imprevisti	€ 5.279,92
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 150.909,07</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 554.916,10</b>

Rilevato che i lavori suddetti sono finanziati con seguenti modalità: risorse di bilancio 2016;

Ritenuto, quindi, di dover dare corso alle procedure per l'appalto dei lavori pubblici in parola e per la conseguente stipula del relativo contratto;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif., recante *“Piano straordinario contro le mafie”* e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori è stato attribuito il CIG n. **6653276909** e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

Dato atto che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP n. **I97E15000020004** (Codice Unico di Progetto);

Visto che per il suddetto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del D.Lgs. n. 163/06 e, in particolare il Titolo II *“Contratti sotto soglia comunitaria”*, nonché il Titolo III *“Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici”* della Parte II, la Parte IV *“Contenzioso”* e la Parte V *“Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni”*;

Visto l'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. 1), punto 1) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, che testualmente recita:

*“7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20*

*per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.*”.

Dato altresì atto che i previgenti commi 7 e 7-bis dell'art. 122 del D.Lgs. n. 163/06, sono stati entrambi abrogati dall'art. 4, comma 2, lett. l), punti 1 e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, i quali disponevano che:

*“7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.”.*

*“7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.”;*

Rilevato, pertanto, che la normativa al momento vigente ha, di fatto, unificato il procedimento amministrativo da applicare per l'appalto di lavori pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per importi fino ad un milione di euro, andando a prevedere un'unica fascia di importo (inferiore, appunto, ad un milione di euro) e differenziando il procedimento da applicare solo per il numero minimo degli operatori economici da invitare a gara informale (qualora l'importo posto a base di gara sia inferiore o superiore a 500.000 euro), mentre il previgente testo normativo dei commi 7 e 7-bis sopra citati che, invece, dalla loro lettura combinata andavano a differenziare le procedure amministrative da applicare per gli appalti da effettuare mediante procedura negoziata senza bando in due fasce di importo (fino a 100.000 euro e pari o superiore a 100.000 euro ed inferiore a 500.000 euro).

Sottolineato, inoltre, che secondo il vigente quadro normativo in materia di appalti di lavori pubblici, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere legittimamente utilizzata quale metodo di individuazione dell'operatore economico al quale affidare l'appalto qualora ricorrano le residuali ipotesi motivazionali indicate nell'art. 57, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 163/06, secondo i quali, quindi, qualora sussistano tali ipotesi, non trovano più applicazione i limiti di importo (soglie) indicati dall'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, per poter appaltare i lavori mediante tale metodo, potendo persino utilizzare la procedura negoziata senza bando anche per appalti di importo al di sopra della soglia UE.

Vista la determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 ad oggetto *“Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”*, nonché la successiva determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ad oggetto *“Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.”* con le quali vengono fornite indicazioni procedurali relative agli appalti di lavori pubblici affidabili mediante procedura negoziata ai sensi del sopra citato comma 7 dell'articolo 122 del D.Lgs. n.163/06.

Ritenuto opportuno, al fine anche di velocizzare la procedura di appalto dei lavori in oggetto anche in considerazione dell'urgenza di provvedere, di avvalersi della facoltà concessa dalla norma sopra riportata per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

Vista, altresì, la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 5 del 8 ottobre 2008 ad oggetto *“Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici”* e ritenuto che, non essendo caratterizzato l'appalto in oggetto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, a

garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio del prezzo più basso in applicazione dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/06;

Rilevato, in relazione al disposto dello stesso art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, di dovere individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06 stesso, almeno cinque da invitare a presentare offerta.

Posto che l'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06 testualmente recita (con carattere sottolineato si indica il testo normativo da doversi applicare per l'appalto dei lavori in oggetto):

“6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.”.

Rilevato in particolare, che per l'appalto dei lavori in oggetto risulta rispettato il disposto dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06 (nel testo sostituito dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) il quale prescrive che:

*“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.”;*

Atteso che in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3 del Codice dei Contratti è stata individuata nella Provincia di Padova la Stazione Appaltante mediante la quale individuare l'esecutore del servizio/fornitura e che il Consiglio Comunale ha disposto con deliberazione n. 38 del 25.11.2014, di affidare alla Provincia di Padova la funzione di Stazione Appaltante sottoscrivendo una specifica convenzione in data 14.01.2015 prot. provinciale 4653 e prot. comunale n° 335.

Vista la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 5.03.2014 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara dovuta per il corrente anno (Mod. 853010.5.e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006).

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30.01.2008 ;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 207/10, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto:

#### **D E T E R M I N A**

1. In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del Codice dei contratti, qui di seguito vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

<b>OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Lavori di realizzazione dell'archivio comunale
<b>FINE DA PERSEGUIRE</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Realizzazione dell'archivio comunale
<b>FORMA DEL CONTRATTO</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Contratto pubblico
<b>CLAUSOLE ESSENZIALI</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	-
<b>CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI</b>	Codice dei contratti Art. 54	La selezione degli operatori economici viene fatta con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in applicazione del combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06.
<b>CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>	Codice dei contratti Art. 81	La selezione della migliore offerta, in applicazione degli artt.81 e 82 del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 119 del relativo Regolamento attuativo, viene effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a "prezzi unitari" - trattandosi di corrispettivo contrattuale da stipulare "a misura".

2. Di incaricare la Provincia di Padova di incaricare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del D.L. n. 66/2014, come convertito nella legge n. 89/2014, ad espletare la procedura di acquisizione di quanto specificato in premessa, con le modalità dell'affidamento diretto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile di procedimento di questo Ente;
3. Di invitare a presentare offerta per l'appalto dei lavori in oggetto, n. 7 (sette) operatori economici, che siano in possesso dei requisiti prescritti, identificati nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art. 13, comma 2. lettera b), del D.Lgs. n. 163/06, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
4. di dare atto che il R.U.P., per quanto di competenza, è il Dott. Geom. Alberto Franco;
5. Nei tempi e con le modalità previsti dalla deliberazione 5 marzo 2014 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in premessa richiamata con la quale è stata fissata la contribuzione sulle gare d'appalto per il corrente anno 2014 e dalle

relative istruzioni, viene dato corso alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) anche in relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di *“Tracciabilità dei flussi finanziari”* di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, dando atto che per il versamento, da parte di questa stazione appaltante, della contribuzione sulla gara per l’importo previsto di € 225,00 secondo quanto prescritto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, trovano applicazione le procedure indicate dall’AVCP nella citata deliberazione 5 marzo 2014.

Visto si attesta la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art.147 bis, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio  
Franco Alberto

---

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi degli artt. 151, comma 4°, 153, comma 5° e 147 bis, comma 1° del T. U. approvato con d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 07-04-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dona' Claudio

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune (sito web istituzionale) per 15 giorni consecutivi dal 11-04-2016 al 26-04-2016 con n. 322

Lì 11-04-2016

Il Responsabile della Pubblicazione  
ZANDONA' VANIA